



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 09.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 7 giugno 2010 la ricorrente, titolare di un contratto di mutuo fondiario stipulato con la banca convenuta, chiede il riconoscimento della penale prevista in tema di "portabilità" dall'art. 2, comma 3, del decreto legge n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, a seguito del ritardato perfezionamento dell'atto di surroga.

Espone la ricorrente che in data 22 dicembre 2009 sottoscriveva richiesta di avvio di colloquio interbancario finalizzata alla surroga del contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2006 con la banca convenuta (banca originaria). In mancanza di riscontro la cliente, con nota del 4 febbraio 2010 inviata alla banca medesima e per conoscenza alla banca subentrante, lamentava il mancato perfezionamento dell'atto in parola, nei termini previsti dal menzionato decreto,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Replicava l'intermediario resistente con controdeduzioni inviate il 24 giugno 2010 nelle quali, dopo breve ricostruzione cronologica dei fatti, chiedeva al Collegio il rigetto del ricorso, in quanto infondato, precisando che:

- aveva appreso la volontà della cliente di surrogare il mutuo con altro intermediario solo in data 4 febbraio 2010 con la ricezione della lettera fax nella quale la stessa segnalava l'invio della richiesta di *avvio dei colloqui interbancari* avvenuto in data 22 dicembre 2009 e avanzava pretesa risarcitoria per decorso del termine previsto dalla vigente normativa;

- in data 15 febbraio 2010 perveniva la richiesta di colloquio interbancario, come da tabulato prodotto in atti, cui la banca dava pronto riscontro nella stessa giornata indicando il debito residuo del mutuo con calcolo rapportato al 25 febbraio 2010;

- non aveva ricevuto altre comunicazioni da parte della banca subentrante, ad eccezione della richiesta da parte del Notaio, cui si dava riscontro in data 24 marzo 2010 mediante la trasmissione dei conteggi al 20 aprile 2010 per l'estinzione anticipata del mutuo, data in cui si perfezionava l'atto.

Ciò posto, la banca convenuta, essendosi resa disponibile al perfezionamento della surroga alla data indicata dal Notaio e dichiaratasi disposta a riconsiderare la richiesta di risarcimento ove le fosse stato documentato altro iter istruttorio tale da legittimare la pretesa stessa, rilevava l'assenza di responsabilità e chiedeva il rigetto del ricorso.

Diritto

La materia della portabilità è stata oggetto di vari interventi legislativi posti a tutela della clientela delle banche volti, tra l'altro, ad accelerare il procedimento di "sostituzione" di un mutuo con un altro concesso da diverso mutuante. Su questa linea si pone il disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 4.8.2009), in vigore dal 5 agosto 2009, alla stregua del quale il ritardo maturato nel perfezionamento dell'atto di surroga di un mutuo fa sorgere in capo alla banca cedente un'obbligazione risarcitoria a favore del cliente che abbia fatto richiesta di "portabilità". La fattispecie qui in essere rientra nell'ambito di applicazione della citata disposizione che, testualmente, stabilisce: *"nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro trenta giorni dalla data della*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancaria, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima".

L'esegesi della disposizione conduce alle seguenti considerazioni: la norma pone a carico della banca cedente un obbligo diretto di risarcimento a favore del cliente in misura predeterminata forfetariamente in funzione del valore del mutuo, anche quando alla medesima banca non possa essere imputata alcuna responsabilità per il ritardo nella surroga, prescindendosi quindi da colpa o dolo di quest'ultima; affinché il ritardo assuma rilevanza agli effetti della norma stessa è necessario che il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione decorra dalla data di richiesta di collaborazione interbancaria, effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente, non rilevando quindi la mera richiesta fatta dal cliente alla banca cessionaria. Ciò appare strettamente coerente al dettato normativo che, tra l'altro, stabilendo una responsabilità oggettiva a carico della banca cedente, non può che essere interpretato restrittivamente.

Nel caso di specie, parte ricorrente sostiene di aver sottoscritto la richiesta di avvio di colloquio interbancario il 22 dicembre 2010 senza produrre un adeguato suffragio probatorio. Invero la banca convenuta espone e documenta di aver ricevuto la prevista richiesta di *avvio dei colloqui interbancari* in data 12 febbraio 2010, ma di aver provveduto il 24 marzo seguente alla trasmissione dei conteggi per il perfezionamento dell'atto, rogato il 20 aprile 2010.

Pertanto, considerato che la richiesta di surroga del mutuo mediante colloqui elettronici interbancari è pervenuta alla banca originaria in data 12 febbraio 2010 e che la stipula dell'atto si è perfezionata in data 20 aprile 2010, decorsi sessantasei giorni dal predetto avvio, il risarcimento dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legge è quantificabile in euro 2.470,77, pari all'1% del capitale residuo (123.538,40) moltiplicato per ciascuna mensilità ovvero frazione di ritardo.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento di euro 2.470,77.



Decisione N. 0000038 del 10 gennaio 2011

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE